

COMUNE DI PORDENONE

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE
URBANO 6.5**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.11.2005.

Testo entrato in vigore in data 28.12.2005

Art. 1
(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e i compiti dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Pordenone in attuazione alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 23 del 17.8.04.

Art. 2
(Composizione dell'Assemblea dei Sindaci di ambito distrettuale)

1. La composizione ed il funzionamento dell'Assemblea distrettuale dell'Ambito Urbano 6.5 è conforme a quanto previsto dall'art.6 della legge n°23 del 17.8.2004 e a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta tra i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e S. Quirino.
2. I componenti dell'Assemblea decadono automaticamente nel caso in cui a seguito di elezioni comunali non fossero nuovamente eletti alla carica di Sindaco.
3. Il nuovo Sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.
4. In caso di delega, la mancata rielezione alla carica di Sindaco del soggetto delegante comporta l'automatica decadenza del soggetto delegato dal componente dell'Assemblea.

Art. 3
(Compiti dell'Assemblea dei Sindaci di ambito distrettuale)

1. I compiti dell'Assemblea vengono definiti così come previsti dall'art.6 comma 5 della Legge Regionale 23 del 17.8.04.
2. Sono assegnate all'Assemblea inoltre, le eventuali altre funzioni alla stessa attribuite dalla vigente convenzione per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni del Distretto di Pordenone stipulata fra i Comuni di Pordenone, Porcia, Cordenons, Roveredo in Piano e S. Quirino che siano ancora coerenti con la sopra citata legge n°23 del 17.8.04 e/o da altre specifiche disposizioni di legge.

Art. 4
(Funzioni del Presidente dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno il Presidente.
2. Il Presidente viene eletto a scrutinio palese con la maggioranza dei 2/3 dei voti degli aventi diritto e rimane in carica per la durata di validità della Convenzione di Ambito.
3. Il Presidente rappresenta l'Ambito nei rapporti con gli organi istituzionali e con gli altri enti pubblici e privati.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci di norma una volta al mese e qualora ne facciano richiesta motivata almeno due componenti. Il Presidente definisce l'ordine del giorno, presiede l'Assemblea, disciplina e coordina i lavori e cura gli adempimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui un componente non partecipi all'Assemblea per tre volte consecutive il Presidente invia una nota scritta dell'Assemblea dei Sindaci al Comune di riferimento.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente dell'Assemblea più anziano per età.

7. In, caso di rinuncia, dimissioni o perdita della qualifica amministrativa del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci provvede ad eleggere un nuovo Presidente che rimane in carica per la durata residua della convenzione.

Art. 5
(Convocazione dell'Assemblea)

- 1- La convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Presidente con avviso scritto e con un preavviso di almeno 5 giorni o, nei casi di urgenza, di almeno 48 ore, con l'indicazione dei punti di discussione posti all'ordine del giorno della medesima.
- 2- L'avviso per le sedute, con l'elenco degli oggetti da trattare, dovrà essere corredato con le proposte di deliberazione e relativi allegati, dovranno essere consegnati almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la seduta.
- 3- Nei casi d'urgenza la proposta di deliberazione e relativi allegati potrà essere consegnata ventiquattro ore prima ma in questo caso, quando la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni deliberazione potrà essere deferita alla seduta seguente.
- 4- Medesima procedura si applicherà per gli oggetti da trattare, in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno.
- 5- Le riunioni dell'Assemblea sono effettuate presso le sede dell'Ambito.
- 6- Il responsabile del Servizio Sociale di cui all'art 41 quater, (l.49/96) garantisce gli adempimenti necessari per il regolare espletamento delle funzioni attribuite all'Assemblea, nonché assicura il servizio di segreteria.

Art. 6
(Quorum per la validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea)

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto esclusivamente i Sindaci o loro delegati.
2. L'Assemblea delibera, a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano le persone l'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Art. 7
(Verbali delle sedute e pubblicità)

1. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche.
2. Ogni seduta è documentata attraverso un verbale.
3. I verbali di discussione delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci vengono trasmessi ai Sindaci dei Comuni dell'Ambito entro il termine di venti giorni dalla data della seduta.

Art. 8
(Determinazioni dell'Assemblea)

1. Le decisioni dell'Assemblea assumono forma di "Determinazione".
2. Le determinazioni dell'Assemblea sono numerate in ordine progressivo e raccolte in apposito registro depositato presso la sede legale dell'Ambito.
3. Tutte le determinazioni dell'Assemblea che non siano di mero "indirizzo" vengono adottate con apposito atto amministrativo dell'Ente Gestore.
4. Copia delle "determinazioni" adottate dall'Assemblea sono trasmesse, a cura del responsabile dell'Ambito, ai Sindaci.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione della deliberazione di recepimento da parte dell'Ente gestore, avuti i pareri favorevoli delle Giunte di tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 18.06.2007*